



# Regolamento sull'assegnazione del Premio ORD nazionale

Versione 2

*Approvato dal comitato di presidenza il 14.03.2024, in conformità con l'articolo 9 dello Statuto delle Accademie svizzere delle scienze.*

## **Articolo 1 - Emanazione e campo di applicazione**

In conformità con l'articolo 9 cpv. 7 dello Statuto delle Accademie svizzere delle scienze, il comitato di presidenza emana il presente Regolamento concernente la preparazione e l'attuazione del Premio ORD (Open Research Data) nazionale.

## **Articolo 2 - Scopo**

<sup>1</sup> Il Premio ORD mira al riconoscimento delle pratiche innovative in materia di ORD per favorire il passaggio a pratiche di ricerca aperte. Obiettivo del Premio è la promozione dei dati di ricerca aperti e delle relative applicazioni per l'intera comunità di ricerca, comprese le giovani leve in ambito scientifico.<sup>1</sup> Il Premio contribuisce pertanto a dare visibilità ai risultati eccellenti ottenuti nella ricerca sulla base di dati aperti e a renderli parte integrante delle buone pratiche di ricerca.

<sup>2</sup> I dati di ricerca aperti comprendono dati digitali e analogici, sia non elaborati che elaborati, così come i relativi metadati, valutazioni numeriche, documenti di testo, immagini e suoni, protocolli, codici di analisi e flussi di lavoro che possono essere utilizzati, riutilizzati, archiviati e ridistribuiti apertamente. I dati di ricerca aperti sono disponibili in un formato attuale, facile da usare, leggibile e fruibile da parte di persone e applicazioni informatiche e sono conformi ai principi di buona gestione e manutenzione dei dati, in particolare i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Il presente regolamento definisce le competenze, i criteri di candidatura, il finanziamento, la composizione della giuria, nonché il processo di selezione, la comunicazione e l'ammontare dei premi.

## **Articolo 3 - Competenze**

<sup>1</sup> La giuria del Premio ORD è responsabile del processo di selezione e dell'assegnazione del Premio ORD.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato ORD delle Accademie svizzere delle scienze è responsabile della pianificazione dei processi, dell'organizzazione e dell'attuazione della premiazione.

---

<sup>1</sup> Cfr. Piano d'azione ORD, 28, 2021.

[https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/ActionPlanV1.0\\_December\\_2021\\_def.pdf](https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/ActionPlanV1.0_December_2021_def.pdf)

<sup>2</sup> Cfr. UNESCO Recommendation on Open Science, 9-10, 2021.

<sup>3</sup> Ai fini della valutazione dei progetti si tiene conto delle competenze specifiche dei membri della giuria. Ogni progetto è valutato da almeno due membri della giuria. I/Le vincitori/trici del Premio sono scelti dall'intera giuria.

#### **Articolo 4 - Bando**

<sup>1</sup> Il bando per il Premio ORD è pubblicato online sul sito web ORD e su quello delle Accademie svizzere delle scienze. Inoltre, i membri delle Accademie pubblicizzano il bando sui loro portali online e su altri canali di social media.

<sup>2</sup> Il termine di presentazione delle candidature è comunicato nel bando. Le candidature presentate dopo il termine stabilito non sono prese in considerazione.

#### **Articolo 5 - Premio ORD**

<sup>1</sup> Il Premio ORD è assegnato a scienziati/e che si sono distinti per le pratiche innovative nel campo degli «Open Research Data». Sono particolarmente auspicati i progetti in aree di ricerca in cui le pratiche ORD sono ancora poco consolidate.

<sup>2</sup> Ogni anno, la giuria del Premio stabilisce una priorità tematica con criteri specifici per il bando.

<sup>3</sup> I seguenti criteri generali devono essere presi in considerazione nelle candidature:

- a. I progetti devono far parte di un progetto di ricerca condotto presso un istituto di ricerca svizzero.
- b. Solo i membri di un'istituzione sussidiabile PgB (ossia avente diritto a sussidi federali vincolati a progetti) possono presentare progetti e il/la Principal Investigator deve essere anche responsabile di progetto di un'istituzione sussidiabile PgB.<sup>3</sup>
- c. I progetti devono essere conformi alla definizione di dati di ricerca aperti ai sensi dell'articolo 2, cpv. 2 e alla Recommendation on Open Science dell'UNESCO.
- d. Ogni candidato/a può presentare un solo progetto per bando. Le nomine sono consentite.
- e. I progetti devono essere presentati in inglese.
- f. I/Le vincitori/trici sono designati dalla giuria del premio ORD, che conferisce loro il «Premio ORD».
- g. Dopo il ricevimento di un premio, i/le vincitori/trici possono candidarsi nuovamente ogni anno con un altro progetto.
- h. Non si tiene alcuna corrispondenza al riguardo ed è escluso il ricorso alle vie legali.

#### **Articolo 6 - Giuria del Premio**

<sup>1</sup> La giuria del Premio è composta dai membri eletti del Sounding Board Researchers (SB R). Il mandato è di due anni ed è rinnovabile. La giuria nomina un(a) presidente.

La segreteria del Premio è gestita dalle Accademie svizzere delle scienze.

#### **Articolo 7 - Servizio specializzato ORD**

Il servizio specializzato ORD è responsabile dell'organizzazione, del bando e della comunicazione del Premio ORD in collaborazione con la segreteria a+.

---

<sup>3</sup> <https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/de/dokumente/2020/08/beitraege-hfkg.pdf.download.pdf/beitragsberechtigter-hs.pdf>

### **Articolo 8 - Ammontare dei premi e riconoscimenti**

<sup>1</sup> Il finanziamento dei premi è a carico delle Accademie svizzere delle scienze.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> L'ammontare complessivo dei premi ammonta di norma a CHF 21 000 ed è suddiviso in tre o più premi su decisione della giuria. L'ammontare massimo di un premio è di CHF 10 000. La giuria si riserva il diritto di premiare altri progetti a titolo di «honoured projects».

### **Articolo 9 - Premiazione**

<sup>1</sup> Il Premio ORD è conferito su base annua nell'ambito di una cerimonia di premiazione.

<sup>2</sup> La premiazione è organizzata dal servizio specializzato ORD delle Accademie svizzere delle scienze.

### **Articolo 10 - Revisione**

Le Accademie svizzere delle scienze hanno la facoltà di avviare una revisione. A questo fine è necessaria l'approvazione del comitato di presidenza delle Accademie svizzere delle scienze.

### **Articolo 11 - Entrata in vigore**


<sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore in seguito all'approvazione del comitato di presidenza delle Accademie svizzere delle scienze il 14 marzo 2024.

<sup>2</sup> In caso di dubbi interpretativi, fa fede unicamente la versione originale in tedesco.

Berna, 16 aprile 2024

Servizio specializzato ORD  
Accademie svizzere delle scienze

Prof. Dr. Yves Flückiger



Presidente Accademie svizzere

Dr. Marianne Bonvin



Direttrice esecutiva Accademie svizzere

---

<sup>4</sup> Secondo il PgB Open Science I, Phase B - ORD, il finanziamento fino alla fine del 2024 consiste in fondi provenienti da sussidi vincolati a progetti.

[https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/PgB\\_OpenScience-I\\_ORD-2224.pdf](https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Hochschulpolitik/ORD/PgB_OpenScience-I_ORD-2224.pdf)